

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circ. 23/20

Bolzano, lì 19/04/2020

Nuove attività ammesse – Ordinanza presidenziale PPA del 18/04/2020

Gentile cliente,

L'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 18/04/2020 prevede alcuni allentamenti delle misure di prevenzione dell'emergenza epidemiologica in Alto Adige. Con la circolare del 19/04/2020 sono state date ulteriori indicazioni per l'applicazione.

Viene data un'interpretazione molto ampia delle nuove indicazioni. **La nuova disposizione prevede, che le attività di tutte le imprese industriali e commerciali** (tra cui gli artigiani e i grossisti), anche quelle non ammesse, **possano essere riprese, con restrizioni**, a condizione che non siano coinvolti nella produzione o nel montaggio più di 5 persone per impresa; il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza contatto con i clienti.

In questo contesto sono considerate attività produttive anche le attività tipiche dell'edilizia (**quali demolizione, opere in cemento e calcestruzzo, muratura, carpenteria, ecc.**), che richiedono l'installazione o il montaggio del prodotto sul luogo. Possono riprendere l'attività anche i pavimentisti, piastrellisti, imbianchini, conciatetti, scapellini, tappezzeri, sarti, falegnami ecc.

La circolare chiarisce inoltre che la **vendita al dettaglio di sementi, piante, fiori recisi, piante in vaso e fertilizzanti** è consentita anche alle imprese che non abbiano un codice ATECO del gruppo 1 - agricoltura.

Per la ripresa delle attività menzionate non è richiesta la notifica al Commissario del Governo.

Per il commercio al dettaglio e i servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Sono dunque ammessi in Alto Adige a partire dal 20/04/2020:

- la **realizzazione di prodotti o servizi presso i locali dell'impresa** con l'eventuale intervento di un massimo di 5 lavoratori.

Le attività produttive che richiedono altresì **l'installazione o la posa in opera del prodotto** sono ammesse a condizione che

- non intervengano contestualmente più di 5 lavoratori per azienda,
- se ciò consente il rispetto delle prescritte distanze interpersonali e
- a condizione che venga evitato ogni contatto con il committente e

- o siano comunque rispettate le misure di sicurezza di cui alle linee guida approvate dal Comitato paritetico edile e dall'Ente bilaterale sicurezza dell'artigianato in data 16 aprile 2020.

È stato chiarito che l'installazione/posa in opera dei prodotti riguarda anche quelli acquistati o quelli prodotti direttamente in cantiere, non solo quelli autoprodotti.

Per le attività produttive e commerciali, l'attività deve essere svolta nel rispetto del [Protocollo del 14/03/2020 delle parti sociali](#) con il governo, nonché del Protocollo del 10.04.2020 con le parti sociali locali. Per i cantieri edili valgono le norme di sicurezza del 16/04/2020 del Comitato paritetico Edile. La versione attuale a partire dal 16/04 si trova nell'allegato, le versioni future sono disponibili qui: <http://www.cpe.bz.it/>.

Chiunque svolga già l'attività in base alla notifica al Commissario del Governativo (quale fornitore di un'attività consentita), non è interessato dalla limitazione a 5 persone. Tuttavia, poiché queste notifiche riguardano normalmente solo l'esecuzione di uno o più ordini/commesse specifici, le aziende sono nuovamente soggetti a queste nuove restrizioni una volta che l'ordine è stato completato.

Non sono interessate da queste restrizioni riguardo al numero di lavoratori le attività già consentite e quelle con impianti a ciclo produttivo continuo già segnalate al Commissario del Governo.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll



Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll